

5.29 Conguaglio fiscale e contributivo

Indice:

- a. conguaglio fiscale
- b. conguaglio contributivo
- c. Normativa di riferimento

I sostituti d'imposta sono annualmente chiamati ad effettuare un adempimento riepilogativo, denominato **conguaglio** al fine di correggere o adeguare alla complessa disciplina fiscale e contributiva le operazioni compiute nei singoli periodi di paga dell'anno di riferimento

a. conguaglio fiscale

L'art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i datori di lavoro sostituti d'imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento tutte le operazioni di conguaglio fiscale dell'anno precedente. Essi devono cioè provvedere ad effettuare un adempimento riepilogativo, un ricalcolo, delle imposte dovute sulla base del reddito percepito nell'anno.

Una volta determinato il reddito complessivo e sottratto allo stesso gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali), il sostituto d'imposta deve provvedere al calcolo dell'imposta lorda Irpef dovuta, che si ottiene applicando al reddito complessivo, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti. Ottenuta l'imposta lorda per il calcolo dell'imposta annuale da versare sarà necessario tener conto delle detrazioni fiscali spettanti al lavoratore: le detrazioni per reddito di lavoro dipendente, le detrazioni per i carichi di famiglia (coniuge e figli a carico).

L'imposta netta così determinata, rappresenta l'irpef annua da pagare da parte del dipendente che, messa a confronto con quella trattenuta da gennaio a dicembre, porterà alla definizione del conguaglio a debito o a credito del dipendente.

In definitiva quindi le somme a conguaglio che generano un credito fiscale da accreditare in busta paga oppure un debito fiscale da addebitare sempre in busta paga rappresentano la differenza tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti (quindi le somme trattenute mese per mese da gennaio a dicembre) e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto, come detto, delle detrazioni fiscali, di cui all'art. 12 e 13 del TUIR, e quelle per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, che vengono ricalcolate sulla base dell'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, cioè l'imponibile fiscale definitivo a seguito dell'erogazione delle totali mensilità di riferimento.

Con informativa n. 43 del 1° marzo 2012 il M.E.F. ha reso note le ultime novità ed i criteri adottati per l'elaborazione e il rilascio del modello CUD 2012 relativo ai redditi 2011.

Anche quest'anno i modelli CUD saranno disponibili sul portale Stipendi PA e, con riferimento ai conguagli, questi non sono stati effettuati per il personale cessato nel corso dell'anno d'imposta o prima dell'elaborazione delle certificazioni in questione, e nelle annotazioni del modello CUD/2012 è stata inserita la dicitura "obbligo di dichiarazione dei redditi" ed è stata, inoltre, confermata anche per quest'anno la rateizzazione in due rate (febbraio e marzo) per eventuali debiti da conguaglio fiscale superiori a 300 euro.

La novità principale riguarda invece le variazioni operate dagli amministratori sul portale stipendiPa (vedi detrazioni familiari a carico e residenza fiscale) o dagli uffici di servizio sull'applicativo Cedolino Unico - accessori fuori sistema.

Tutte queste variazioni oltre ad essere rilevanti ai fini fiscali e previdenziali sul cud 2012 già rilasciato, saranno acquisite da spt che provvederà, tramite apposita procedura, ad effettuare in automatico oltre al calcolo ed all'applicazione dei nuovi conguagli sulla prima rata utile, anche alla pubblicazione sul portale StipendiPa del nuovo modello.

In questo caso non sarà però prevista alcuna rateizzazione per gli eventuali CUD rielaborati on-line dagli uffici di servizio, utilizzando l'apposita funzione presente nel menù di aggiornamento "Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CUD".

b. Conguaglio contributivo

In tema di ritenute previdenziali ed assistenziali è importante anche evidenziare il laborioso meccanismo del cosiddetto conguaglio contributivo.

Come è noto, infatti, la pensione dei dipendenti pubblici è calcolata prendendo a riferimento non il 100%, ma il 118% dello stipendio e di tutte le voci retributive di carattere fisso e ricorrente: questo ovviamente consente di godere di una pensione più alta.

Ogni mese quindi, sul 100% delle retribuzioni statali vengono trattenute le ritenute per fondo pensione e per fondo credito, il contributo aggiuntivo del 18% viene determinato in sede di emissione CUD e, pagato, per il fondo pensione, in quattro rate, da febbraio a maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, per il fondo credito in una singola rata a febbraio.

In realtà la somma pagata tra febbraio e maggio non corrisponde esattamente al contributo dell'8,80% e dello 0,35% sul 18% aggiuntivo dello stipendio. Infatti, nell'anno di riferimento al dipendente pubblico possono essere stati corrisposti compensi accessori, compensi che non rientrano nel calcolo della pensione se la loro somma non supera il 18% dello stipendio, ma sui quali, comunque, i contributi dell'8,80% e dello 0,35% sono stati pagati.

Poiché questi contributi andrebbero "persi", la somma pagata da febbraio a maggio a titolo di conguaglio fondo pensione, corrisponde al contributo dell'8,80% sul 18% dello stipendio, detratti i contributi pagati sui compensi accessori che, non superando il 18% dello stipendio, non entrano nel calcolo della pensione.

Nel caso in cui, i compensi accessori percepiti nell'anno di riferimento, superino la soglia del 18%, ovviamente non è dovuto alcun conguaglio fondo pensione e la quota di compenso accessorio eccedente tale soglia entra a pieno titolo nella base imponibile ai fini pensionistici del dipendente pubblico.

Analogo discorso viene fatto per la ritenuta fondo credito.

Infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 242- della legge 662/96 (legge finanziaria 1997) anche questo tipo di trattenuta, corrispondente come abbiamo già detto allo 0,35% deve essere applicata sul 118%, e non sul 100% delle voci retributive a carattere fisso e continuativo. Nel corso dell'anno viene applicata solo sul 100% dello stipendio, in sede di conguaglio si applica anche sulla "maggiorazione" del 18%.

La misura più esigua della trattenuta, lo 0,35% sul 18% delle voci fisse e continuative, detratti eventuali compensi accessori, giustifica il recupero in unica soluzione sulla rata di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Discorso a parte, in tema di conguaglio contributivo, merita il personale a tempo determinato – supplenti brevi - del Ministero della Pubblica Istruzione.

Infatti, considerato che tale personale non percepisce somme accessorie, ad eccezione dei benefici economici dei contratti integrativi, la ritenuta INPDAP si calcola già mensilmente sul 118% sulle competenze percepite a titolo di competenze fisse e continuative.

Pertanto, il risultato contabile del conguaglio sarà pari a zero o a credito.

Ai fini della codifica utilizzata in SPT (Service Personale Tesoro) per il recupero del conguaglio fondo pensione e conguaglio fondo credito abbiamo:

Codice ritenuta **390** – “**Applicazione L.335/95**” da febbraio a maggio dell’anno successivo a quello di riferimento del conguaglio;

Codice ritenuta **394** – “**conguaglio fondo credito**” interamente effettuata sulla mensilità di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

In sede di conguaglio contributivo viene versata all’Inpdap anche la contribuzione pensionistica aggiuntiva prevista **dall’art. 3-TER della Legge n. 438/92**, istituita nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto" rivalutata annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati).

Anche questa trattenuta viene effettuata in quattro rate mensili da febbraio a maggio dell’anno successivo a quello di riferimento ed è identificata sui cedolini di stipendio con il codice **389** e con la descrizione “**Addizion. L. 438/92 Art 3-ter**”.

Da tutto ciò sin qui evidenziato e per una sempre maggior corretta elaborazione del conguaglio previdenziale, oltre ad una consequenziale corretta emissione del mod CUD appare evidente la necessità per l’applicativo SPT di acquisire, entro il 12 gennaio di ogni anno, le somme accessorie liquidate dagli uffici di servizio di appartenenza.

Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali SPT provvede anche alla determinazione e al versamento dell’**IRAP** (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.

d. Normativa di riferimento

- ✓ art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973
- ✓ informativa n. 43 del 1° marzo 2012 il M.E.F
- ✓ legge finanziaria 1997
- ✓ L.335/95
- ✓ dall’art. 3-TER della Legge n. 438/92